

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1603)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1979
(V. Stampato n. 2695)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(SCOTTI)**

**di concerto col Ministro delle Finanze
(MALFATTI)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)**

**col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(PRODI)**

**e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile
(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 marzo 1979*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979
delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro
nonchè norme in materia di obblighi contributivi**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: si applica altresì, sono inserite le seguenti: alle imprese artigiane limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonché.

All'articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

Il termine di cui al comma precedente si applica anche al versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicità diversa da quella mensile.

Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonché ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

In relazione a quanto previsto dai due precedenti commi, il termine per il versamento dei contributi è fissato comunque al venticinquesimo giorno successivo alla scadenza del periodo contributivo.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Art. 3-bis.

Con effetto dal 1° aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Art. 2.

Il credito contributivo relativo alla tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, si intende riferito alla sola tredicesima mensilità corrisposta nell'anno 1977.

Le norme di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge di conversione 5 agosto 1978, n. 502, vanno interpretate nel senso che la riduzione e la esenzione contributiva ivi previste non si applicano alla tredicesima mensilità nè ad altre eventuali mensilità aggiuntive.

Art. 3.

Nei casi in cui la denuncia prevista dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, risulti inesatta o incompleta, non si fa luogo all'applicazione della sanzione prevista dallo stesso articolo 30, nonchè a quanto è previsto dall'articolo 4, comma quinto, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, così come convertito dalla legge 4 agosto 1978,

n. 467, qualora il datore di lavoro provveda a rettificare o ad integrare, spontaneamente o comunque entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati forniti con la denuncia stessa.

Art. 4.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative dei lavoratori occupati, è prorogato, limitatamente alle denunce relative all'anno 1978, dal 31 marzo 1979 al 30 giugno 1979.

Alla stessa data è prorogato il termine di cui al primo periodo del quarto comma del predetto articolo 4, per quel che concerne la consegna al lavoratore, a cura del datore di lavoro, della copia della denuncia nominativa riferentesi al 1978.

Art. 5.

Le imprese manifatturiere ed estrattive di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, sono individuate con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 6.

Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonchè imprese sin-

gole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;

b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;

d) imprese non agricole singole ed associate, se addette ad attività di raccolta di prodotti agricoli.

Art. 7.

I lavoratori, che pur non sussistendone le condizioni e non avendone i requisiti abbiano usufruito di trattamenti previdenziali e assistenziali previsti per il settore agricolo per periodi di competenza antecedenti al 1° gennaio 1979, sono esonerati dal rimborso delle prestazioni corrisposte dall'INPS e dall'INAM.

Sono fatti salvi i diritti maturati fino al 31 dicembre 1978 ai fini delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 8.

Non sono incompatibili con la legge 20 marzo 1975, n. 70, e con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, le disposizioni legislative e gli atti deliberativi approvati dagli organi di vigilanza che prevedono l'attribuzione delle funzioni, o la nomina, di vice direttori generali negli enti pubblici di cui alla tabella annessa alla suddetta legge.

Agli interessati si applica il trattamento previsto dalla nota in calce alla tabella 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro nonchè di prevedere un termine più ampio per consentire ai datori di lavoro di adempiere, con completezza ed esattezza, agli obblighi contributivi loro imposti dalle disposizioni vigenti in materia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresì alle imprese che, costituite come società per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attività di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonchè alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.

Le norme del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, nonchè quelle del presente decreto non si applicano agli apprendisti.

Art. 2.

Il periodo massimo di applicazione dello sgravio contributivo di cui agli articoli 59, nono comma, 126, primo comma, e 129, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il termine di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 1978, n. 502, è ulteriormente prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1979. Per tale periodo la riduzione contributiva si applica altresì alle imprese artigiane limitatamente ai lavoratori dipendenti e con esclusione dei titolari e dei coadiuvanti, nonchè alle imprese che, costitutesi come società per azioni, esercitano in forma industriale, mediante una complessa organizzazione tecnico-amministrativa, l'attività di progettazione di impianti industriali, alle aziende idrotermali, anche se non annesse ad imprese alberghiere, nonchè alle imprese di distribuzione e noleggio di films e di esercizio delle sale cinematografiche.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

n. 218, è stabilito in 10 anni a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore.

Art. 3.

Il termine per il versamento dei contributi di cui all'articolo 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è fissato al venticinquesimo giorno del mese successivo a quello nel quale è compresa la scadenza dei periodi di paga ai quali i contributi si riferiscono.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutato in lire 904 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.

Il termine di cui al comma precedente si applica anche al versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonchè alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano.

A decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 1979 sono abrogate le disposizioni che consentono ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui ai commi precedenti con periodicità diversa da quella mensile.

Resta salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni relativamente ai contributi dovuti per gli operai agricoli, gli addetti ai servizi domestici e familiari nonchè ai contributi dovuti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Sono fatte salve inoltre le disposizioni di cui all'articolo 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

In relazione a quanto previsto dai due precedenti commi, il termine per il versamento dei contributi è fissato comunque al venticinquesimo giorno successivo alla scadenza del periodo contributivo.

Art. 3-bis.

Con effetto dal 1° aprile 1979, ai fini della applicazione del presente decreto, si considera esportatore abituale, giusta la dizione contenuta nella legge 8 agosto 1977, n. 573, chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche dell'esportazione effettuata tramite commissionari, superiore rispettivamente al 40 e al 30 per cento del volume d'affari determinato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — Malfatti —
MORLINO — PANDOLFI — PRODI —
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Identico.